

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1976

Contributo addizionale alla Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia è entrata a far parte dell'IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo Statuto dell'Associazione.

L'IDA, che è una filiazione della BIRS fu costituita nel 1960, allo scopo di concedere prestiti a particolari condizioni di favore a Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti di primaria importanza per lo sviluppo economico dei medesimi.

Istituzionalmente la predetta Associazione ricostituisce, di volta in volta, i propri fondi, allorquando questi si siano esauriti, facendo ricorso a nuove contribuzioni dei Paesi membri, così come era stato previsto

all'atto della sua costituzione. Si sono, in tal modo, avute finora tre ricostituzioni di fondi.

Dopo un lungo negoziato tra i potenziali Paesi contribuenti, il 31 gennaio 1974 è stata decisa, con Risoluzione n. 92, del Consiglio dei Governatori della BIRS, la IV Ricostituzione delle risorse dell'IDA, nella misura di 4,5 miliardi di dollari USA.

La citata Risoluzione è divenuta operante il 17 gennaio 1975, data in cui gli Stati Uniti, che sono il maggior contribuente, hanno notificato ufficialmente la loro adesione. Pertanto, solo a questa data è stato possibile raggiungere il *plafond* minimo, previsto per

la operatività nella citata Risoluzione n. 92 all'articolo 13 (a) Sez. G.

Dell'ammontare globale, l'Italia, che ha dato il suo voto favorevole nel novembre del 1973, si è impegnata a versare, previa approvazione parlamentare, la somma di dollari USA 181.350.000, pari al 4,03 per cento.

Questo importo, al tasso di cambio in vigore alla data del 27 settembre 1973, come fissato dalla Risoluzione citata, pari a lire 564,65 per 1 dollaro USA, corrisponde a lire 102.399.277.500, da versarsi in quattro rate annuali di lire 25.599.819.375 ciascuna.

La Risoluzione ha stabilito che i versamenti siano effettuati in tre annualità, prevedendo, peraltro, la possibilità che, prima che si giunga al momento del versamento della prima rata, si opti per la suddivisione della contribuzione in quattro annualità, la qual cosa permette, ovviamente, di ridurre l'entità di ciascuna rata di versamento.

Onde autorizzare la concessione del predetto contributo venne presentato al Parlamento, nel corso della precedente legislatura, apposito disegno di legge che, approvato dal Senato, non concluse il suo *iter* per l'anticipato scioglimento delle Camere (Atto Senato n. 2396, Atto Camera n. 4419). Si rende pertanto necessario riproporre il provvedimento, con alcune modifiche concernenti la decorrenza dei versamenti e la clausola di copertura finanziaria.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dell'unito disegno di legge l'importo complessivo verrà suddiviso in quattro annualità di uguale ammontare, a partire dal 1976.

Al fine, poi, di evitare l'accollo immediato dell'onere al Tesoro, all'articolo 2 si stabilisce che per tali versamenti il Tesoro possa avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), suddividendosi, in tal modo, in dieci esercizi finanziari, secondo un piano di ammortamento, per ogni versamento, l'onere relativo alla suddetta partecipazione alla ricostituzione di risorse dell'IDA. Il meccanismo è analogo a quello adottato con precedenti provvedimenti di contribuzione all'IDA (da ultimo, con legge 26 aprile 1974, n. 181).

In corrispondenza delle erogazioni in tal modo effettuate dall'UIC, è previsto il rilascio da parte del Tesoro al predetto Istituto di speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 102.399.277.500, ammortizzabili, giusta citato piano di ammortamento, in dieci anni e fruttanti l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Circa la corresponsione degli interessi di preammortamento dal giorno dell'effettivo versamento ad opera dell'UIC, fino all'emissione dei certificati di credito, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del disegno di legge.

Per quanto concerne la copertura dei suddetti interessi di preammortamento si provvede con l'articolo 4 del disegno di legge stesso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association — IDA), della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo Statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 181.350.000, da corrispondersi in quattro annualità, a partire dal 1976, pari ciascuna a dollari USA 45.337.500. I versamenti saranno effettuati in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,65 per 1 dollaro USA, in vigore al 27 settembre 1973, indicato dalla Risoluzione istitutiva del contributo addizionale.

**Art. 2.**

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 102.399.277.500, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con proprio decreto, i tagli e le caratteristiche dei certificati nonchè il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, nella misura dell'1 per cento sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturate durante il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 128.000.000 e in lire 512.000.000, rispettivamente per gli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.